

N. prot. 38 2025.U

Oggetto: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale;

visto l'art. 111 bis co. 1 c.p.p.: "Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici";

visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che "...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II,







V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche...";

visto l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: "...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...";

ritenuto che dal combinato disposto delle suddette fonti, legislative e sub-legislative, a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto il regime obbligatorio (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella pre-dibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

B

Q



considerato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

ritenuto che il suddetto *novum* normativo è destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'ufficio, suscettibile di generare problematiche di notevole impatto ed in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei Magistrati e del personale amministrativo con notevoli disfunzioni nel quotidiano disbrigo degli affari così come segnalati dal Magrif con relazione dep. il giorno 8.1.2025;

considerato, in particolare, che all'esito della riunione dell'Ufficio in data odierna, il Procuratore, il Magrif e il personale amministrativo hanno segnalato malfunzionamenti dell'applicativo per problemi di rete e di software (con apertura di alcuni ticket per la mancata finalizzazione nella redazione e nel deposito di atti al Tribunale), oltre ad occasionali problematiche di disallineamento tra SICP ed APP con conseguente ritardo nei depositi dei provvedimenti, anche in procedimenti caratterizzati da urgenza;

considerato che, allo stato, non essendo stato realizzato un sperimentazione. considerato periodo di adeguato APP 2.0. (mediante l'applicativo è stato aggiornato l'implementazione delle nuove funzionalità) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024, nemmeno è possibile preventivare l'entità delle disfunzioni operative derivante dalla prevista obbligatorietà del binario unico per il deposito degli atti richiamati nelle premesse;

ritenuto che l'assenza di un'adeguata sperimentazione dell'applicativo e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del flusso informatico (limitatamente agli atti per cui è previsto il nuovo regime del binario unico) non consente a 1

W



questo Ufficio il binario "obbligatorio" unico per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ed avente oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella pre-dibattimentale, come disposto dai decreti ministeriali suddetti;

atteso che l'Ufficio sperimenterà con preponderanza, pur con qualche inconveniente, l'esecuzione dell'applicativo per il deposito di richieste decreti penali di condanna e delle richieste di rinvio a giudizio, nonché dell'autorizzazione della lista di testi e prove al dibattimento e delle citazioni dibattimentali dei testi;

rilevato che l'applicativo, allo stato, non consente il deposito della richiesta data udienza prodromica all'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. (si rammenta che presso il Tribunale di Vasto non è in uso il sistema c.d. "G.I.A.D.A.");

rilevata, peraltro, l'aporia tra i richiamati decreti ministeriali e la circolare del Ministero della Giustizia del 31.12.2024 con oggetto: "Processo penale telematico – Disciplina transitoria – D.M. 217/2023 - D.M. 206/2024 - Indicazioni operative", nella parte in cui si stabilisce che "con la funzione "Carica atti e documenti delle parti e degli ausiliari", è possibile implementare la sezione documentale del fascicolo con atti prodotti dai soggetti abilitati Tale funzionalità consente l'implementazione del fascicolo digitale anche con atti non nativi digitali (debitamente convertiti in digitali – cd. backlog) e, in particolare, nelle ipotesi di produzione di documenti a cura delle parti in sede di udienza. È evidente che spetta esclusivamente al magistrato valutare se acquisire l'atto in formato analogico, dandone atto a verbale, disponendo contestualmente la sua acquisizione in formato digitale mediante la già menzionata funzione a cura dell'ausiliario". Suddetta indicazione operativa sembrerebbe







tratteggiare una procedura operativa che consente al magistrato di acquisire atti in formato analogico, con dubbia compatibilità rispetto all'art. 111 bis c.p.p. e agli stessi decreti ministeriali;

valutate e condivise le osservazioni del CSM, specie in quelle di seguito richiamate, pur tenuto conto di alcune recenti implementazioni dell'applicativo penale del processo telematico (APP):

"- l' impatto del nuovo art. 3 sul funzionamento degli uffici giudiziari.

Il quadro che deriva dal nuovo art.3 potrebbe determinare ulteriori criticità nel funzionamento della giurisdizione penale, anche in settori cruciali e già a partire dal prossimo 1° gennaio 2025, tenuto conto delle numerose difficoltà di funzionamento di APP ripetutamente rilevate e segnalate. Più specificamente, sono stati riscontrati numerosi e significativi bug e difetti dell'applicativo che lo rendono ancora inidoneo a gestire fluidamente un settore strategico quale è la giurisdizione penale (si fa rinvio all'allegata relazione tecnica per gli ulteriori approfondimenti), ma, per quanto rileva in questa sede, deve essere evidenziato che nessuno dei flussi e dei riti peri quali a partire dall'1 gennaio 2025 sarebbe prevista l'obbligatorietà è stato ad oggi oggetto di sperimentazione negli uffici. Ciò induce a seri motivi di perplessità se solo si considera che, in molti casi, si tratta di riti che potrebbero riguardare imputati sottoposti a misure cautelari (situazione ricorrente, oltre che nel rito direttissimo, anche nel rito abbreviato e nel giudizio immediato). La situazione di APP, con riferimento ai singoli riti e procedimenti speciali, è attualmente quella di seguito descritta :

- Il giudizio abbreviato
- Il flusso relativo al rito abbreviato è attualmente inesistente all'Interno dell'applicativo.
- L'applicazione della pena su richiesta delle parti. Attualmente non sono presenti all'Interno dell'applicativo strumenti perché il P.M. possa prestare il consenso al patteggiamento nel corso delle indagini preliminari. Nemmeno

D



dal lato dell'ufficio GIP/GUP risulta esistente il flusso per l'emanazione della sentenza di applicazione della pena nei vari momenti del procedimento penale in cui il codice ne consente la pronuncia.

- II giudizio direttissimo

È attualmente possibile chiedere, dallato P.M., la convalida dell'arresto e la celebrazione del conseguente rito direttissimo. Purtroppo, il programma non permette di chiederlo nei confronti di più imputati, il che lo rende concretamente inutilizzabile. Dal lato del Tribunale è inesistente il flusso concernente la emissione dell'ordinanza - con le varie declinazioni che essa può presentare — conseguente alla richiesta del P.M..

- Il giudizio immediato

È attualmente possibile chiedere per il P.M. il giudizio immediato, mentre dalla parte del GIP manca il relativo modello di provvedimento.

- il procedimento per decreto

Il flusso relativo al procedimento per decreto è attualmente inesistente all'interno dell'applicativo.

- La sospensione dei procedimenti con messa alla prova Attualmente non sono presenti all'interno dell'applicativo strumenti per definire il procedimento con parere positivo del P.M. sull'istanza di messa alla prova (MAP). Parimenti dal lato dell'Ufficio GIP/GUP non vi è traccia di flussi per gestire alcuna delle ipotesi in cui sia avanzata richiesta ex art. 168 bis c.p.. -L'udienza preliminare (art. 416 e ss.)

Non è presente in APP un modello, anche essenziale, perché il GUP possa redigere l'avviso di fissazione di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto udienza preliminare previsto dall'art. 418 c.p.p. e conseguente alla richiesta di rinvio a giudizio dei P.M.. Attualmente, dal lato GUP, l'unico modello di atto riferibile all'udienza preliminare è il verbale d'udienza, che è invece atto della cancelleria e non del giudice. In mancanza del modello, il tentativo di formare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex art.418 c.p.p. produce un atto che a) è mancante di titolo, b) indica erroneamente il magistrato come GIP invece che GUP, c) indica erroneamente chi è ormai imputato (ex art.60







co. 1 c.p.p.) come "indagato", peraltro solo con nome e cognome, mancando le generalità, il domicilio eletto ed il difensore, e d) indica parzialmente l'imputazione, con riferimento al solo titolo di reato (e tra l'altro, nel caso di più imputazioni, indica solo il primo reato seguito da un "+" e il numero delle ulteriori imputazioni iscritte: es. "art. 640 codice penale +1"; e) il modello di decreto che dispone il giudizio manca infine dell'imputazione, requisito prescritto a pena di nullità ex art. 429 C0.2 c.p.p..

- La citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.)

Il flusso relativo ali decreto di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p., pur esistente, richiede di indicare la data dell'udienza, ma non esiste nel sistema la richiesta di data che dovrebbe precedere il decreto. Anche il modello di decreto di citazione a giudizio non contiene l'imputazione, analogamente a quanto si è rilevato per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare";

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che, in data odierna, il Presidente del Tribunale di Vasto, con decreto n. 1/2025, ha disposto la "sospensione, ex art. 175bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025";





considerato che, allo stato, emerge la necessità di procedere gradualmente all'implementazione dell'applicativo APP 2.0, ritenendo necessario adottare il regime del doppio binario (con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 31 marzo 2025, soprattutto rispetto agli atti prima evocati, in foma preponderante, al fine di dare luogo a corrette e necessarie sperimentazioni, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alla corretta profilazione di tutti gli utenti dell'applicativo ed alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP 2.0, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, al fine di consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico. Tale conto delle particolare, tenuto s'impone. in soluzione problematiche di natura tecnica legate alla profilazione del personale amministrativo, alle dotazioni delle firme da remoto, agli upgrade dell'applicativo ministeriale APP 2.0 rilasciati soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024. nonché delle problematiche di natura organizzativa, non essendo stato possibile predisporre un periodo di sperimentazione adeguato suscettibile di verificare la piena correttezza ed affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione oggi cristallizzata nel D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206;

letta la relazione del Magrif del 08.01.2025 (che si allega al presente provvedimento);

tanto premesso,

DISPONE

fino alla data del <u>31 MARZO 2025</u>, la sospensione, ex art. 175bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con

N



modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate:

- dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare),
- Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., procedimento per decreto ex art. 459 ss. c.p.p. e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova),
- nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e predibattimentale;

Con esclusione degli atti definitori

- delle richieste di archiviazione e dei procedimenti di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.;

Valgono le tipologie di atti descritti e riportati in parte motiva che saranno trattate preponderatamene mediante applicativo del processo penale (APP)

Il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna

Si pubblichi sul sito web dell'Ufficio.

Si comunichi al:

- Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.
- Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila;
- Presidente del Tribunale di Vasto;
- al R.I.D. presso la Corte d'Appello di L'Aquila
- all'Ordine degli Avvocati di Vasto;

nonché ai magistrati in servizio e al personale amministrativo e delle sezioni di polizia giudiziaria,





Vasto, 08.01.2024

II Procuratore della Repubblica
Domenico Antro Areccia

If Magrif Vincenzo CHIRICO